



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

DIRETTIVE REGOLAMENTARI PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, ISTITUITA DAL D.P.R. 28.5.01 N. 311

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 122/62865 del 06/12/2001	Approvazione del regolamento comunale
Giunta Comunale n. 541/1504/02 del 12/12/2001	Inserimento tariffe
Consiglio Comunale n. 6/5752 del 23/01/2003	Modifica art. 2
Consiglio Comunale n. 1 dell'11/02/2008	Modifica art. 2

INDICE

- Art. 1 Competenze
- Art. 2 Composizione e nomina
- Art. 3 Funzionamento
- Art. 4 Spese

Art. 1 Competenze

La Commissione provvede al controllo sui locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, previsto dall'art. 80 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale.

La Commissione esprime, nei casi previsti, un parere obbligatorio e non vincolante, in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene delle strutture e degli impianti.

Per la formulazione dei suoi pareri, la Commissione tiene conto della vigente normativa tecnica in materia di sicurezza degli spettacoli, con particolare riguardo alla circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951, ai decreti 18 marzo 1996 e 19 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle istruzioni e direttive emanate in materia dallo stesso Ministero.

Art. 2 Composizione e nomina

La Commissione Comunale è nominata ogni tre anni con atto del Sindaco ed è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato
- c) dal dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale, o da un medico dallo stesso delegato
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato
- e) dal Comandante Provinciale Vigili del fuoco o suo delegato
- f) da un esperto in elettrotecnica
- g) da un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo, designato dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello locale
- h) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti delle imprese di spettacolo

Tutte le deleghe di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) sono rilasciate in forma scritta dal delegante.

I membri di cui alle lettere g) ed H) sono nominati solo in caso di specifica richiesta da parte delle organizzazioni interessate.

In relazione alle caratteristiche dei locali e degli impianti da verificare, vengono occasionalmente aggregati i seguenti esperti in discipline tecniche specifiche:

- un rappresentante del CONI Provinciale, per i progetti e le verifiche relative ad impianti e manifestazioni sportive;
- un rappresentante dell'ACI Provinciale, per le competizioni automobilistiche su strada.

I membri aggregati sono nominati, unitamente a quelli ordinari, con il medesimo atto.

La carica di Presidente è delegata dal Sindaco a un dipendente comunale con qualifica dirigenziale e, precisamente:

- fino al 31 dicembre al Direttore del Servizio Attività Produttive e Pubblici Spettacoli;
- dopo l'istituzione del nuovo Servizio "Legislazione Commerciale e Pubblici Spettacoli", decisa dalla Giunta Comunale con decorrenza dal 1° gennaio 2002, al Direttore a cui sarà attribuita la relativa responsabilità.

Il rappresentante della Polizia Municipale esprime parere in ordine agli aspetti relativi alla viabilità e all'ordine pubblico.

Il rappresentante del Settore Lavori Pubblici esprime parere in ordine ai profili strettamente tecnici ed al rispetto delle norme di sicurezza, con particolare riguardo a quelle relative alla solidità delle strutture.

L'eventuale delega è attribuita a un dipendente, in possesso di laurea in Ingegneria o Architettura o di diploma di Geometra, abilitato alla sottoscrizione di certificati di idoneità tecnica e di collaudo.

L'esperto in elettrotecnica può essere scelto o fra i dipendenti del Comune con idonea qualifica professionale di profilo tecnico o fra professionisti privati con specifica e comprovata professionalità, iscritti in apposito elenco, da istituire presso il Comune.

Il rappresentante degli esercenti locali di spettacolo è designato dalle seguenti organizzazioni di categoria del settore, operanti in ambito locale e nazionale, scelte in base al grado di rappresentatività e alla loro comprovata professionalità:

- Agis Provinciale
- Ascom Provinciale
- Asso Intrattenimento.

Le predette organizzazioni possono designare, congiuntamente, un unico rappresentante e il relativo sostituto.

Nel caso, invece, le designazioni siano effettuate singolarmente da ciascuna associazione, i rispettivi rappresentanti parteciperanno, a rotazione, all'attività della Commissione, ovvero uno per ogni mese di calendario.

Per la nomina del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, è acquisita, ove possibile, la designazione congiunta da parte delle rappresentanze locali delle tre organizzazioni confederali; in mancanza di un accordo, si seguirà il criterio della rotazione dei singoli rappresentanti, su base annuale, ovvero uno per ciascun anno di validità della Commissione.

La designazione dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori dipendenti è effettuata tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C (ex qualifica funzionale 6°) del CCNL del Comparto Regioni Enti Locali, designato dal Presidente.

Al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'organo collegiale, per ciascun componente effettivo è individuato, con l'atto di nomina, almeno un supplente, ad eccezione dell'Azienda Sanitaria Locale e del Comando Provinciale Vigili del fuoco, i cui componenti effettivi possono designare i rispettivi sostituti, di volta in volta, senza necessità di comunicarne preventivamente il nominativo al Comune; il Presidente è sostituito da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla D (ex qualifiche funzionali 7.a e 8.a del CCNL del Comparto Regioni Enti Locali).

Per le Associazioni di cui al comma 12, in caso di contemporanea assenza sia del componente effettivo di turno per quel mese che del suo supplente, la sostituzione è affidata al rappresentante dell'Associazione che si avvicinerà il mese successivo e relativo supplente o, qualora fossero entrambi indisponibili, di quella che era di turno nel mese precedente.

I componenti della Commissione decadono in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

La decadenza è comunicata, oltrechè all'interessato, anche all'Ente o Associazione di appartenenza, affinché provvedano alla relativa surroga.

Art. 3 Funzionamento

1) Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente, di norma, almeno tre giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo i casi di urgenza.

L'avviso di convocazione, contenente data e luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo, può essere inviato anche a mezzo fax, nonché, per via telegrafica o telematica; se non possibile, si provvede alla notifica a mezzo di messo comunale e, per i membri non residenti nel territorio comunale, alla spedizione postale.

L'avviso è inviato, salvo diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione interessata, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante rispettivamente designato.

I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informarne direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

Della convocazione è sempre informato anche il richiedente, il quale ha diritto di essere sentito, personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega scritta, di assistere ai sopralluoghi e di presentare memorie ed osservazioni scritte attinenti al procedimento; ha altresì diritto di farsi accompagnare alle audizioni e ai sopralluoghi dal tecnico progettista o da altro professionista di sua fiducia.

La presentazione di un progetto in nome e per conto equivale a delega.

Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno cinque giorni prima di tale data; diversamente, l'esame e/o il sopralluogo saranno effettuati nei tempi richiesti, solo se ed in quanto possibile e applicando all'importo del sopralluogo i diritti di urgenza.

2) Riunione

Le Pubbliche Amministrazioni che partecipano obbligatoriamente alla Commissione con propri rappresentanti si impegnano ad assicurarne la presenza e a comunicare tempestivamente al segretario, nella via più breve, eventuali cause di impedimento.

All'inizio di ogni riunione tutti i membri sottoscrivono il registro delle presenze o quello dei sopralluoghi.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti designati, compresi quelli aggregati, quando invitati.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

La Commissione si riunisce, di norma, in un giorno fisso della settimana, per l'esame dei progetti relativi all'apertura, al trasferimento o alla modificazione di locali di spettacolo e di impianti sportivi ed all'allestimento di manifestazioni occasionali.

In tale seduta sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, a sua discrezione, di esaminare comunque.

La Commissione effettua i sopralluoghi, in altro giorno fisso della settimana, scelto tenendo conto anche delle esigenze relative alle manifestazioni occasionali.

Si riunisce, inoltre, ogniqualvolta si renda necessario per l'esame di altri progetti, con particolare riguardo a quelli relativi a manifestazioni occasionali e per l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.

Il segretario mette a disposizione di tutti i membri della Commissione le pratiche presso la sala riunioni, per l'eventuale consultazione preliminare, dal giorno precedente a quello fissato per ogni seduta.

Nella seduta di primo insediamento, il Presidente, espletate le formalità di rito, invita la Commissione a decidere in ordine a:

- il giorno della settimana fissato per le sedute
- il giorno della settimana fissato per i sopralluoghi
- le modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione ai singoli componenti
- la designazione dei componenti cui delegare i controlli previsti dall'art. 141 1° comma lettera e) del Regolamento di P.S.

A tutti i componenti viene consegnata copia delle norme principali, in base a cui devono essere formulati i pareri, e della presente deliberazione.

Saranno, altresì, forniti tutti i successivi aggiornamenti normativi.

3) Votazione

Il parere della Commissione è sempre dato per iscritto.

La Commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il parere contrario deve essere congruamente motivato.

Ciascun componente ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.

4) Verbale

Di ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che contiene una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

Nel verbale sono anche riportati:

- l'elenco dei componenti presenti
- l'indicazione dell'eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione
- l'elenco della documentazione acquisita agli atti
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate
- eventuali dichiarazioni di voto
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti.

Le relative decisioni sono comunicate all'interessato.

Copia del verbale è tempestivamente inviata all'ufficio preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

L'ufficio tiene una raccolta annuale, in ordine cronologico, dei verbali della Commissione.

5) Controlli di cui all'art. 141 – 1° comma – lettera e) del Regolamento di P.S.

Per i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte, e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141 – 1° comma – lettera e) del Regolamento di P.S., il Presidente, sentita la Commissione, delega alcuni componenti, scelti, o di volta in volta, o, eventualmente in via generale.

Di essi fanno comunque sempre parte, a sensi dell'art. 141 bis del Regolamento di P.S., i componenti indicati nel presente provvedimento con le lettere c) ed e); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno degli altri tecnici che fanno parte della Commissione, in qualità di membri effettivi, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

Alla designazione in via generale, si provvede in occasione della seduta di primo insediamento.

Art. 4 Spese

a) Diritti di sopralluogo

Le spese per le ispezioni effettuate su richiesta dell'Autorità o dell'interessato sono a carico del conduttore del locale o dell'organizzatore della manifestazione occasionale.

Il relativo importo è fissato dalla Giunta Comunale tenendo conto dei costi complessivi della Commissione.

Gli importi sono differenziati a seconda delle seguenti tipologie di intervento, in misura decrescente:

- a) prima ispezione a locale di nuova costruzione
- b) ispezioni successive a locale di nuova costruzione, ai fini dell'agibilità
- c) adeguamento o modifica sostanziale di locale esistente
- d) modifica non sostanziale di locale esistente
- e) manifestazione occasionale in locale non destinato a pubblico spettacolo
- f) manifestazione occasionale in locale già destinato a pubblico spettacolo
- g) manifestazione occasionale all'aperto

Con lo stesso provvedimento, devono inoltre essere previsti i diritti di urgenza, per le richieste presentate dopo il 5° giorno antecedente quello del sopralluogo.

Il pagamento è dovuto anche in caso di esito negativo, ovvero qualora la Commissione non assuma alcuna determinazione, per mancanza di elementi sufficienti (strutture non ancora approntate, ecc...), e deve essere effettuato o all'atto della richiesta di sopralluogo, allegando la relativa attestazione o, comunque, prima del sopralluogo.

Il pagamento dell'importo dovuto è condizione per l'effettuazione del sopralluogo.

Detto pagamento è dovuto per ogni singola ispezione effettuata in date diverse, anche se relative al medesimo procedimento.

Nessun pagamento è dovuto per:

- i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte, e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, di cui al punto 5 del precedente articolo 3;
- l'esame dei progetti;
- le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale, richieste direttamente dal Comune;
- le manifestazioni organizzate dal Comune.